

N. 821/2020 R.G. Lav.



TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. ante causam iscritto al

N. 821/2020 R.G. Lav.

promosso da:

██████████ S.R.L. (C.F. ██████████), con il patrocinio degli avv.ti
RAVINALE MARIO, CRISTINA DI BELLA, LUIGI VENUTI

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. - SEDE DI CUNEO (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv.
GRECO ATANASIO MAURIZIO

I.N.A.I.L. - SEDE DI CUNEO (C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv.
CARRETTA MARIA GRAZIA

CONVENUTI

A scioglimento della riserva assunta in data 22/1/2021;

letti gli atti e visti i documenti prodotti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex articolo 700 c.p.c. la ██████████ adiva l'intestato Tribunale
al fine di ottenere in via di urgenza l'ordine all'INPS ed all'INAIL di rilascio
della dichiarazione di regolarità contributiva necessaria per l'ottenimento del
DURC positivo, con vittoria di spese.

A sostegno della domanda cautelare, ██████████ esponeva:

di aver depositato in data 24/7/2020 avanti l'intestato Tribunale ricorso onde
ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex
art. 161, comma 6, L.F.;

che, con decreto 3/08/2020, il Tribunale aveva ammesso la società alla procedura di concordato "in bianco" assegnando termine per il deposito del piano sino al 30/11/2020, termine poi prorogato su richiesta della società al 30/01/2021;

di aver concesso in godimento a terzi due dei propri rami di azienda e di operare in continuità nell'attività di manutenzione/costruzione/riparazione stradale con l'obiettivo, nell'ambito della prosecuzione dei contratti di appalto in essere nonché dell'acquisizione di nuove commesse, di concedere in godimento a terzi anche tale ramo di azienda nell'ambito della procedura e all'esito di idonea procedura competitiva;

di essere in possesso di DURC con attestazione di regolarità contributiva scaduto in data 14/4/2020 e successivamente prorogato dal decreto Cura Italia e dal successivo Decreto Rilancio sino al 30/11/2020;

che le richieste, da parte della stesa e delle stazioni appaltanti, successive a tale data, volte ad ottenere il rilascio di DURC regolare da parte di INPS e INAIL avevano dato esito negativo, avendo entrambi gli Istituti subordinato il rilascio del DURC regolare alla previa regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse al deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 4 D.M. 30/01/2015;

che stante la dichiarata irregolarità contributiva in data 1/12/2020 Open Fiber Spa aveva comunicato la revoca dell'autorizzazione a vari subappalti ed anche la Città di Asti – Settore LLPP aveva comunicato la sospensione della fornitura di conglomerato bituminoso precedentemente affidata alla società e che altre revocche presumibilmente sarebbero seguite nel prossimo futuro;

di essere in regola con gli obblighi contributivi e assistenziali maturati in costanza di procedura.

La ricorrente assumeva la illegittimità della richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva relativa ai premi maturati prima del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato, pretesa da INPS e INAIL quale condizione per il rilascio del DURC, stante l'evidente impossibilità giuridica per [redacted] Srl di procedere al pagamento delle somme richieste, trattandosi di debiti maturati anteriormente alla apertura della procedura di concordato e pertanto ricadenti nel divieto di effettuare pagamenti nella pendenza della procedura posto a salvaguardia del principio della *par condicio creditorum*.

Richiamava sul punto la giurisprudenza di merito che facendo leva sull'art. 3 commi 1 e 2, lett b del D.M. 30/01/2015 (il quale ricalca la norma in precedenza contenuta nell'art. 5, comma 2, lett b, del D.M. 24/10/2007) riteneva sussistere la regolarità contributiva della società ammessa al concordato preventivo atteso che in tal caso la sospensione dei pagamenti dei crediti anteriori all'apertura della procedura è disposta in forza di disposizioni legislative nell'ambito della normativa fallimentare.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, la ricorrente deduceva l'urgenza di ottenere il rilascio di DURC positivo –essendo il precedente scaduto in data 30/11/2020- sia per procedere alla riscossione dei crediti e proseguire nell'attività ordinaria in esecuzione dei contratti di appalto in corso, che per ottenere l'assegnazione di nuovi appalti o per partecipare a future gare.

Si costituivano in giudizio gli Istituti resistenti, i quali richiamandosi alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2015 e ad un orientamento seppur minoritario della giurisprudenza di merito, contestavano la fondatezza della domanda e ne chiedevano il rigetto.

Va in primo luogo affermata la giurisdizione del G.O. proprio sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa di INPS, il quale, nel delineare i confini esterni della giurisdizione amministrativa, limita la cognizione del G.A. all'indagine di legittimità degli atti amministrativi.

Inoltre la controversia in esame riguarda “posizioni di diritto soggettivo afferenti al rapporto contributivo sottostante al documento, rapporto che è di natura privatistica, senza che venga in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici, sicché la giurisdizione è del G.O. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 3619/2014; nello stesso senso cfr. C.d.S. 2682/2013)” (Trib. Cosenza 1/7/2015)

Quanto al merito della domanda, il ricorso deve ritenersi fondato e merita accoglimento.

Va premesso che il DURC, o documento unico di regolarità contributiva, è stato introdotto dall'articolo 1 comma 1175 e 1176 della legge n. 296/2006 ed è stato attuato dapprima dal DM 24/10/2007 e successivamente dal DM 30/01/2015 (poi in parte modificato da un successivo DM 23/2/2016) di cui per quanto di interesse vengono in evidenza gli articoli 3 e 5.

Nella fattispecie, la società ricorrente assume la illegittimità del diniego di INPS e INAIL alla richiesta di rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva ai fini dell'ottenimento del DURC, stante l'impossibilità per [REDACTED] Srl di procedere al pagamento delle somme richieste dagli enti in relazione ai premi scaduti, trattandosi di crediti contributivi sorti prima dell'accesso alla procedura di concordato ed il cui adempimento è pertanto precluso dal divieto previsto dall'art. 168 L. Fall dal quale, secondo dottrina e giurisprudenza, pacificamente deriva il generale divieto per la società debitrice di effettuare pagamenti riferibili a crediti pregressi.

Parte ricorrente assume quindi l'applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, lett b, del DM 30/1/2015 il quale prevede che “La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti

dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste comunque in caso di: ... b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.

Mutando il precedente orientamento adottato da questo Giudice, la tesi di parte ricorrente appare condivisibile e convince.

Ed invero, la disposizione di cui all'art 3 D.M. 30/1/2015, invocata da parte ricorrente, disciplina specifiche ipotesi in cui, pur sussistendo il debito contributivo a carico dell'impresa, la stessa può comunque ottenere la certificazione di regolarità contributiva: si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui l'impresa ha in corso rateizzazioni del debito secondo le norme vigenti, ovvero se il pagamento è sospeso in base a disposizione legislative, se esiste un credito compensabile con il debito aziendale, se i crediti sono oggetto di contenzioso in fase amministrativa fino alla definizione della stessa con provvedimento che respinga il ricorso, se i crediti sono oggetto di un contenzioso giudiziario fino al passaggio in giudicato della sentenza ovvero all'emanazione della stessa nell'ipotesi di opposizione ad avviso di addebito, se i crediti affidati al recupero esattoriale sono sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'esecutività del titolo a seguito di provvedimento giudiziale, o infine nel caso in cui nei versamenti è riscontrato uno scostamento tra versato e dovuto non superiore a € 150,00.

Tra le ipotesi di sospensione ex lege previste dall'art. 3 cit. rientra certamente il principio del rispetto della *par condicio creditorum*, che si realizza attraverso la disposizione di cui all'art. 168 L.F., la quale inibendo la possibilità per i creditori di esercitare azioni esecutive, o intraprendere iniziative aggressive sul patrimonio del debitore, comporta il divieto di pagamento stragiudiziale dei crediti anteriori alla pubblicazione sul registro delle imprese del ricorso previsto dall'articolo 161 L.F. Tale adempimento viene quindi a segnare uno spartiacque particolarmente rilevante fra crediti anteriori e crediti posteriori, rispetto ai quali ultimi si afferma il principio per cui il creditore non può conseguire volontariamente quello che non potrebbe ottenere attraverso l'esecuzione forzata.

Pertanto in presenza di una norma di legge (art 168 L.F.) che impedisce il pagamento dei debiti contributivi anteriori alla pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato, non può che affermarsi la regolarità contributiva

della impresa che versi in tale situazione, dovendosi quindi ritenere che dal momento della pubblicazione del ricorso per l'accesso al concordato preventivo il mancato pagamento dei debiti contributivi pregressi, che prima costituiva certamente un inadempimento, viene ad assumere i connotati di un atto doveroso, essendo legittimo, nella logica del diritto concorsuale ed in virtù del principio della *par condicio creditorum*, il fatto che l'imprenditore non paghi i contributi precedenti, in quanto crediti anteriori. (in senso conforme Trib. Roma 8/11/2019; Trib. Pistoia 4/5/2020; Trib. Cosenza 1/7/2015; Trib Livorno 16/10/2018; Trib. Bergamo 23/4/2015; Trib Pavia 29/12/2014; Trib. Roma 5/12/2014)

Né, contrariamente a quanto ritenuto dalle difese dei resistenti, appare invocabile la fattispecie disciplinata dall'art. 5 del D.M. 30/01/2015 che fa specifico riferimento alle imprese ammesse alle procedure concorsuali.

Tale disposizione, per quanto di interesse, prevede che *"1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.*

(...)

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (...)".

Ed invero tale disposizione, come affermato da parte della giurisprudenza di merito (Trib Firenze 21/12/2015), cui si ritiene di aderire, è norma avente natura speciale rispetto a quella avente carattere generale di cui all'art. 3 cit., e disciplina una ipotesi particolare, quella del concordato in continuità di cui all'art. 186bis L.F., che appare affatto diversa a quella in esame (concordato prenotativo o in bianco, di cui all'art. 161 comma 6 L.F.), nella quale non è ancora delineata la modalità con la quale si intende far fronte alla crisi aziendale e non vi ancora alcun piano sulla base del quale operare la valutazione richiesta dalla norma.

Inoltre la natura speciale della disposizione contenuta nell'art. 5 cit. ne impedisce l'applicazione in via analogica; né può *tout court* ritenersi che la (legittima) assenza di un piano coincida, quanto agli effetti giuridici, alla mancata previsione della integrale soddisfazione dei crediti contributivi vantati

dagli enti previdenziali.

D'altra parte, si osserva come il DM 30/1/2015 sia successivo al D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, che ha introdotto la possibilità di presentare una domanda di concordato in bianco, di tal che qualora si fosse voluto escludere l'applicazione della disposizione di cui all'art. 3 a tale ipotesi di concordato ben si sarebbe potuto prevedere una disciplina specifica, cosa che non è stata.

A ciò si aggiunga che laddove si ritenesse il contrario, vale a dire "si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all'apertura della procedura stessa", la ratio sottesa alla procedura concorsuale, finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sarebbe del tutto disattesa.

Inoltre, quanto al requisito del *periculum in mora*, appare evidente come il DURC sia necessario "in tutti i casi di contratto pubblico, non solo per la conclusione del contratto e quindi per la partecipazione agli appalti, ma anche per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale" (Trib. Firenze cit.)

Nel caso in esame parte ricorrente ha documentato come a seguito della scadenza del DURC in data 30/11/2020 la Open Fiber Spa abbia provveduto alla revoca di vari subappalti già autorizzati e come la Città di Asti Settore LL.PP. abbia revocato le forniture già affidate.

D'altra parte è fatto notorio che il mancato rilascio del DURC regolare impedisce alla ricorrente non solo di partecipare alle gare di appalto ma anche di ottenere i pagamenti relativi agli appalti in corso o già portati a termine con evidenti irreparabili conseguenze rispetto alla fattibilità di una continuità aziendale e del prospettato risanamento in relazione alla procedura concorsuale in corso e quindi con grave ed irreparabile danno non solo per i soci di ██████████ Srf ma anche dei suoi creditori.

Sulla scorta di tali considerazioni, la domanda cautelare va quindi accolta.

In considerazione del tenore delle disposizioni amministrative e regolamentari che disciplinano la materia richiamate dai resistenti, del non univoco orientamento della giurisprudenza di merito e dell'assenza di pronunce di legittimità in ordine alla interpretazione della disciplina applicabile, possono compensarsi integralmente tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Visto l'artt. 700 c.p.c.

Accoglie il ricorso e per l'effetto,

Ordina a INPS e INAIL l'immediato rilascio in favore di [REDACTED] Srl del DURC regolare;

Compensa integralmente le spese processuali.

Si comunichi

Cuneo, 27/01/2021

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Paola Elefante

